

**VIGILANZA**
Fondi sotto controllo Ue

Un'azione comune di vigilanza condotta per tutto il 2025 da parte dell'Esma. L'autorità europea che monitora il settore finanziario, insieme con le autorità nazionali, per valutare in che misura le società di gestione di

Oicvm (fondi comuni di investimento mobiliare aperti e Sicav) e i gestori di fondi di investimento alternativi abbiano istituito funzioni di conformità e di revisione interna efficaci, dotate di personale, autorità, conoscenze e competenze adeguate per svolgere i compiti previsti dalle direttive sui gestori di fondi di investimen-

to alternativi e sugli Oicvm. Le funzioni di conformità e di revisione interna mirano ad assicurare che ci siano meccanismi di controllo interno per monitorare, identificare, misurare e mitigare ogni possibile rischio di non conformità alle norme applicabili. I controlli interni sono fondamentali per evitare danni agli investitori.

Mutui in franchi. Per i clienti Barclays partita ancora aperta

Cassazione e CdS danno ragione alla banca: i tribunali però non si allineano

Marcello Frisone

Barclays non opera più in Italia dal 2016. I mutui indicizzati al franco svizzero non vengono più commercializzati dal 2010. L'unica cosa che però esiste ancora è l'altalenante contenzioso che da 13 anni vede contrapposti la banca inglese e chi aveva chiesto tra il 2003 e il 2010 un prestito ipotecario prima casa.

Dal 2012 le cause contro Barclays sono state tante, a volte vinte dalla banca, molte altre dai clienti, ma a febbraio-marzo 2025 un "uno-due" Consiglio di Stato (CdS)-Cassazione sembrerebbe aver messo al tappeto le speranze dei mutuatari. È il de profundis delle cause legali contro la banca londinese? Non proprio. Da ultimo, il 10 marzo il Tribunale di Milano (sentenza n. 1970) ha dato nuovamente ragione ai clienti: le clausole del mutuo Barclays, non solo non sono chiare, ma comportano anche un significativo squilibrio economico ai danni del consumatore. Ma cerchiamo di sbrigliare la matassa.

La Corte di Giustizia Ue

Dopo i due recenti provvedimenti di CdS e Cassazione, gli occhi sono adesso tutti puntati sull'Europa e sulla Corte di Giustizia Ue, la quale - in più sentenze del passato su altri

casi simili - ha ricordato due principi fondamentali:

- 1 le clausole di un mutuo stipulato da una banca con un consumatore devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile;
- 2 il predetto requisito di trasparenza impone non soltanto che le clausole siano comprensibili per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

La speranza dei mutuatari (molti associati a Tuconfi, nata nel 2016 per iniziativa di due ex clienti Barclays) è quindi che la giurisprudenza italiana si adegui a quella europea.

Le interpretazioni in Italia

Questi principi generali sono stati però interpretati in modi diversi dalla giurisprudenza italiana. Per esem-

pio, il CdS ha ritenuto che le clausole Barclays fossero chiare e comprensibili e ha affermato che ciò che non era noto era soltanto il risultato economico finale - era ed è aleatorio -, ma la banca non ha alcuna responsabilità su questo aspetto. Né l'istituto di credito, né i mutuatari, potevano infatti prevedere l'andamento del tasso di cambio eur/chf e i prestiti ipotecari Barclays hanno prodotto gli stessi risultati economici che i mutuatari avrebbero avuto se avessero direttamente stipulato un mutuo in franchi, anziché in euro con la doppia indicizzazione al franco e al Libor.

Gli "altri" spiragli per i mutuatari

Di sicuro le due pronunce del 2025 hanno reso la strada giudiziale dei mutuatari più impervia e da valutare con più prudenza. «La sentenza del CdS - osserva l'avvocato Marco Rossi, managing partner di Rrp - sottolinea diversi aspetti importanti. In primis quello dell'aleatorietà del meccanismo della doppia indicizzazione, nonché il fatto che questi mutui sono stati stipulati davanti a notai, il cui compito è proprio quello di rendere più comprensibili alle parti deboli le clausole contrattuali. Dopo un contenzioso ultradecennale - prosegue l'avvocato -, è forse giunto il momento di valutare la via stragiudiziale, quale la rinegoziazione di questi mutui. In questo caso (che presuppone però l'accordo della banca) i mutuatari potrebbero evitare i costi e i rischi di ulteriori cause, eliminare il meccanismo aleatorio dell'indicizzazione e, allungando il piano di rimborso, concordare una rata per loro sostenibile».

m.frisone@ilsole24ore.com



Su Plus24 dell'11-8-2012

Migliaia di clienti hanno sottoscritto con Barclays mutui da rimborsare in euro, ma indicizzati al franco svizzero e legati al Libor.